

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01189/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Luisa Brancaccio, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Monica
Mazziotti, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Valenza in Palermo,
via Sammartino n. 6;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
Agricoltura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;

nei confronti

Ditta Individuale Cappadona Stefanino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del D.D.S Regione Siciliana n. 1677 del 5.6.2020- Allegato C) -elenco definitivo regionale della domande non ammissibili al Bando, pubblicato nel sito PRS Sicilia 2014/2020 del 26.9.2017- Operazione 6.4.c. PRS Sicilia 2014/2019- regime de minimis- nella parte in cui è disposta la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente “in quanto l'intervento riguarda un fabbricato collabente, secondo disposizioni Dipartimentali (prot. n. 51372 del 23/10/2019 e prot. 16386 del 17/04/2020)”;

b) delle disposizioni Dipartimentali prot. n. 51372 del 23/10/2019 e prot. 16386 del 17/04/2020- mai conosciute - nella parte in cui hanno disposto la non ammissibilità a finanziamento degli interventi attinenti i fabbricati collabenti;

c) del verbale della Commissione – di numero e data sconosciuti- nel corso della quale è stato esaminato e valutato il progetto presentato dalla ricorrente;

d) se ed in quanto possa occorrere, di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

e) conseguentemente per l'accertamento del pieno titolo della ditta ricorrente all'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata dalla stessa;

nonché istanza ex art. 116 c. 2 C.P.A. affinché sia emesso ordine di esibizione/deposito in giudizio dei seguenti documenti richiamati in premessa del D.D.S. 1677/2020 – allegato C- impugnato sub a:

- Disposizione Dipartimentale prot. n. 51372 del 23/10/2019;

- Disposizione Dipartimentale prot. n. 16386 del 17/04/2020

e per la conseguente ammissione della domanda di sostegno della ricorrente con punti 95 nell'elenco definitivo regionale delle domande di sostegno ammissibili presentate per il programma in questione e, comunque, in posizione utile e per il risarcimento dei danni subiti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

Per l'annullamento previa sospensione degli effetti: a) delle note Dipartimentali dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura- della Regione Siciliana - prot. n. 51372 del 23/10/2019 e prot. 16386 del 17/04/2020- versate in atti addì 12.10.2020 –mai pubblicate né comunicate, nella parte in cui hanno disposto la non ammissibilità a finanziamento del PSR Sicilia 2014/2020, degli interventi attinenti i fabbricati collabenti; b) Verbale di ammissibilità/non ammissibilità dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina della domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente, del 23.4.2020- versato in atti addì 12.10.2020; c) se ed in quanto possa occorrere, di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; d) conseguentemente per l'accertamento del pieno titolo della ditta ricorrente all'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata dalla stessa; e per la conseguente ammissione della domanda di sostegno della ricorrente con punti 95 nell'elenco definitivo regionale delle domande di sostegno ammissibili presentate per il programma in questione e, comunque, in posizione utile e per il risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le note di udienza, con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza e della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 3.8.2020 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente in epigrafe ha impugnato: a) il D.D.S Regione Siciliana n. 1677 del 5.6.2020- Allegato C) -elenco definitivo regionale delle domande non ammissibili al Bando, pubblicato nel sito PRS Sicilia

2014/2020 del 26.9.2017- Operazione 6.4.c. PRS Sicilia 2014/2019- regime de minimis- nella parte in cui è disposta la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente “in quanto l’intervento riguarda un fabbricato collabente, secondo disposizioni Dipartimentali (prot. n. 51372 del 23/10/2019 e prot. 16386 del 17/04/2020)”;

b) le disposizioni Dipartimentali prot. n. 51372 del 23/10/2019 e prot. 16386 del 17/04/2020 nella parte in cui hanno disposto la non ammissibilità a finanziamento degli interventi attinenti i fabbricati collabenti;

Premesso che, con il medesimo ricorso, la parte ricorrente ha chiesto inoltre condannarsi l’amministrazione regionale ad ammettere la propria domanda nell’elenco definitivo con riconoscimento di punti 95 e a risarcirle il danno conseguente alla condotta illegittima della p.a.;

Considerato che le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto depositato il 12.08.2020;

Considerato che, con ordinanza istruttoria n. 1937/20, il Collegio ha onerato le Amministrazioni resistenti di produrre le impugnate disposizioni Dipartimentali prot. n. 51372 del 23/10/2019 e prot. 16386 del 17/04/2020 e una relazione illustrativa dei fatti di causa, assegnando all’uopo termine di 15 giorni dalla comunicazione per l’adempimento;

Preso atto dell’avvenuto adempimento degli incombenti istruttori mediante deposito dei documenti richiesti in data 12.10.2020;

Considerato che la parte ricorrente, alla luce della produzione documentale di controparte, ha introdotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte mediante motivi aggiunti depositati in data 21.10.2020, reiterando l’istanza di sospensione cautelare;

Considerato che tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti sono stati notificati nei confronti, oltre che dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale

dell'Agricoltura- della Regione Siciliana, anche della ditta individuale Cappadona Stefanino in qualità di impresa controinteressata;

Ritenuto che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (operazioni finanziabili e non finanziabili);
- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell'art. 5 del D.D.S. n. 1677 del 5.6.2020 dell'Assessorato Regionale resistente, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;
- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incumbente il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;
- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;
- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di

integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;
- le censure dedotte presentano profili di fumus boni iuris, poiché non è prevista né dal bando né dalle disposizioni attuative alcuna espressa esclusione dal finanziamento per la tipologia di immobile (collabente) che viene in evidenza;
- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, in ragione dei progetti finanziati, non residuano risorse da cui potere attingere nel caso di eventuale accoglimento della domanda del ricorrente;
- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in

motivazione;

c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021, ore di rito;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO